

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1979, n. 97.

**Ulteriore proroga della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79, recante norme per l'assunzione di finanziamento per opere pubbliche da parte della Regione per la facilitazione dell'accesso al credito da parte dei beneficiari di contributi in conto ammortamento mutui disposti da leggi regionali e statali.**

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

I termini stabiliti dall'art. 1 e dall'art. 4 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79, già prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1978 e al 31 dicembre 1979 con le leggi regionali 16 luglio 1976, n. 31, e 27 aprile 1978, n. 18, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1980 e al 31 dicembre 1981.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 7 dicembre 1979

Tomelleri